

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Documento N. 99-A)
(Disegni di legge Nn. 1590 e 1591-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE TORELLI)

SULLA

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori **PARRI, TERRACINI, SCHIAVETTI, MACCARRONE, BRAMBILLA, RODA, SPEZZANO, ALBARELLO, MASCIALE e FIORE**

Comunicata alla Presidenza il 24 marzo 1966

Inchiesta parlamentare sull'ordinamento e sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sull'attività e sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 1590)

d'iniziativa dei senatori **BERGAMASCO, TRIMARCHI, VERONESI, ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BATTAGLIA, BONALDI, BOSSO, CATALDO, CHIARIELLO, D'ANDREA, D'ERRICO, GRASSI, MASSOBRIO, NICOLETTI, PALUMBO, PASQUATO, ROTTA e ROVERE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1966

Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sulla gestione amministrativa dell'INPS (n. 1591)

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, CREMISINI, BASILE, CROLLALANZA, FERRETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PICARDO, PACE, PINNA, PONTE e TURCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1966

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1966

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta d'inchiesta parlamentare e i disegni di legge che il Senato è chiamato a discutere sono la conclusione di due lunghi ed appassionati dibattiti parlamentari svoltisi: il primo nella seduta del 23 giugno 1965 in sede di discussione di un gruppo d'interpellanze ed interrogazioni; il secondo nelle sedute del 23 e 24 marzo 1966 in sede di discussione di mozioni ed interpellanze presentate dai vari settori politici.

Attraverso questi dibattiti il Senato chiedeva anzitutto di conoscere analiticamente quale fosse stata l'azione intrapresa dal Governo per ricondurre l'ordine nella gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito dei gravi fatti ad esso relativi; come quella azione si fosse armonizzata con quella della Magistratura e quali fossero i provvedimenti amministrativi che i competenti organi dell'Istituto avevano adottato o stavano per adottare nei confronti dei funzionari (la cui posizione risultava censurabile sul piano amministrativo).

Il dibattito terminò con l'approvazione del seguente ordine del giorno presentato dai senatori Limoni, Tortora e Mongelli:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo sulle mozioni e sulle proposte di riforma degli Istituti previdenziali, le approva, espressa l'esigenza:

che siano rapidamente repressi gli abusi verificatisi ed inflitte idonee sanzioni ai responsabili;

che siano depositati al Senato gli atti relativi alla inchiesta amministrativa sul caso Aliotta ed alle altre inchieste via via che cessi il segreto istruttorio;

che entro un congruo termine il Ministro presenti al Senato una relazione sulla situazione generale dell'INPS e sul funzionamento e sulla regolarità dei suoi servizi, passa all'ordine del giorno ».

In pendenza di discussione, da vari oratori venne preannunciata la richiesta di una inchiesta parlamentare ed infatti nella stessa giornata — 24 marzo — vennero comunicati alla Presidenza del Senato i tre documenti

che formano oggetto della presente relazione.

La 10ª Commissione permanente, nel prendere in esame i tre documenti nella sua seduta del 18 maggio 1966, discusse, in via preliminare, una proposta del relatore tendente a rinviare ogni decisione alla fine del mese allora prossima onde attendere la presentazione al Senato della relazione che il Ministro del lavoro, in base all'impegno assunto nella seduta del 24 marzo 1966 doveva redigere: acquisizione che il relatore riteneva indispensabile per la formulazione di un giudizio sull'opportunità di una inchiesta parlamentare.

In detta seduta il Ministro rinnovava l'impegno a presentare la relazione entro il 18 giugno indipendentemente dalle decisioni sull'inchiesta parlamentare.

Nella successiva seduta del 24 maggio venne posta in votazione la proposta di rinvio presentata dal relatore, ma la Commissione la respinse e quindi, dovendo pronunciarsi sul testo da prendere a base della discussione, stabili di orientarsi verso un'inchiesta da disporre con atto interno, ai sensi dell'articolo 115 del Regolamento, provvedendo alla nomina di una sottocommissione incaricata delle predisposizioni del relativo documento.

Nel frattempo, prima della seduta del 22 giugno, il Ministro del lavoro trasmetteva alla Presidenza del Senato un'ampia relazione sulla situazione dell'INPS e sul funzionamento e regolarità dei suoi servizi, con nove allegati e pertanto la Commissione, allo scopo di esaminare la documentazione prodotta, decideva a maggioranza di rinviare l'esame delle proposte d'inchiesta alla successiva seduta del 30 giugno.

In detto giorno la Commissione prese in esame lo schema di proposta d'inchiesta redatto dalla sottocommissione e, apportate alcune variazioni al testo, lo approvava nel suo complesso, incaricando l'esponente di presentare la relazione all'Assemblea.

* * *

I tre documenti in esame hanno tutti un unico punto d'avvio, ossia partono dal recente procedimento giudiziario contro il tizio-

logo Aliotta, dalle inchieste della Magistratura su alcuni aspetti della gestione INPS, da pubblicazioni giornalistiche e naturalmente dai risultati dei dibattiti parlamentari che hanno chiamato in causa tutto l'apparato dell'INPS.

Inutile soffermarsi ad elencare i fatti emersi, la loro genesi, la loro entità e tanto meno i protagonisti veri o presunti dei fatti stessi: allo stato degli atti devesi decidere se aggiungere il mezzo ispettivo dell'inchiesta parlamentare a quanto è già stato fatto dagli organi primari di vigilanza e di controllo: il Collegio dei sindaci e il Ministero.

Il Collegio dei sindaci dell'INPS esercita le sue funzioni (articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827) ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; ossia esso deve rivedere e controllare le scritture contabili, fare ispezioni e riscontri di cassa e rivedere i bilanci consuntivi, riferendone al Consiglio di amministrazione.

In altre parole, il Collegio dei sindaci esercita semplicemente un controllo *a posteriori*. Tuttavia dalla documentazione offerta dal Ministro del lavoro appare che esso è intervenuto in parecchie occasioni a contestare iniziative del Consiglio di amministrazione e che ha efficacemente lavorato in sede ispettiva man mano che gli venivano affidate inchieste amministrative.

Sotto questo profilo devesi dare atto specialmente al suo Presidente, avvocato Luigi Medugno, dell'ingente e prezioso lavoro effettuato, perchè fu appunto a seguito di questa attività — a lui commessa dal Ministro del lavoro o dal Presidente dell'Istituto — che fu possibile ottenere le cinque relazioni d'inchiesta che furono poi trasmesse all'Autorità giudiziaria.

Il Ministero del lavoro alla cui vigilanza è sottoposto l'INPS (articolo 5 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827) ha svolto la sua opera man mano che veniva a conoscenza dell'esistenza di qualche illecito.

L'attività di vigilanza del Ministero la si evince dagli interventi del Ministro del lavoro al Senato (in particolare dal suo discorso del 24 marzo 1966), dalla relazione e da tut-

ti i documenti offerti al Senato in data 18 giugno 1966, ma specialmente dagli interventi ispettivi, perchè fu proprio del Ministro l'iniziativa di procedere alle inchieste amministrative sui fatti inerenti alle case di cura, all'azienda agraria di San Giovanni Suergiu, alla gestione dell'Azienda minerali metallici, alle sovvenzioni a favore di cooperative e fu decisione del Ministro del lavoro la trasmissione delle singole relazioni ispettive all'Autorità giudiziaria per l'eventuale inizio dell'azione penale. Soltanto per i fatti del « Sanatorio di Napoli » l'inchiesta amministrativa e la trasmissione all'Autorità giudiziaria avvenne su iniziativa del Presidente dell'Istituto, ma ciò perchè le relazioni vennero trasmesse al Ministero — che ne aveva fatto richiesta — soltanto in un secondo tempo.

In specie dalla relazione del Ministro del lavoro deve ricavarsi la ferma volontà politica, l'impegno responsabile e l'espressione di chiarezza di voler portare avanti l'opera di adeguamento legislativo nel campo previdenziale: volontà, impegno e chiarezza di cui il Senato deve dare atto al Ministro del lavoro.

Ma soprattutto il Senato deve assumere tutto il materiale prodotto come elemento di esame e di studio al fine di stabilire — come da alcune parti è stato rilevato — se esso non sia determinante a certiorare il Parlamento sulla validità e sufficienza delle indagini espletate e dei provvedimenti presi al fine di raggiungere il definitivo risanamento dell'INPS.

Fondamento giuridico e limiti dell'istituto dell'inchiesta

Non sarà inutile premettere all'esame del merito contenuto nei tre testi legislativi alcune osservazioni di carattere generale sul fondamento giuridico e sui limiti dell'istituto dell'inchiesta parlamentare.

Il diritto d'inchiesta trova il suo fondamento nella natura stessa del Parlamento, il quale — dice l'Arcoleo — « non è un'accademia che intenda fissare massime o esaminare programmi a partiti ma è un capo politico

che oltre al compito di far leggi ha quello di vigilare sui modi onde il Governo esplica la vita dello Stato e interroga e soddisfa i bisogni della Nazione ».

Le Camere quindi devono essere poste in grado di potere esercitare la loro duplice funzione: quella legislativa e quella ispettiva e il potere d'inchiesta parlamentare è appunto uno dei mezzi che consentono lo esercizio di queste funzioni.

Nei più recenti studi istituzionalistici si distinguono due tipi d'inchiesta differenti fra loro sia in relazione al fondamento teorico, sia in relazione agli effetti pratici che ne derivano: *inchieste legislative e inchieste politico-amministrative*.

Attraverso l'inchiesta legislativa il Parlamento tende alla raccolta di informazioni per adeguare alla realtà delle esigenze sociali e politiche la legislazione vigente o crearne una *ex novo*, essendo indubbio che la conoscenza non soltanto teorica ma pratica delle situazioni di fatto costituisce una condizione indispensabile per una buona legislazione.

Attraverso l'inchiesta politico-amministrativa, invece, il Parlamento esercita la sua funzione ispettiva, essenziale nel governo parlamentare, sia sul potere esecutivo in genere sia sulle condizioni di fatto sussistenti in un determinato servizio o in più servizi dell'amministrazione statale o in servizi collegati a questa.

Questa distinzione tipologica ha tuttavia un mero valore convenzionale anche se reale, ma consente di ritenere che l'istituto dell'inchiesta parlamentare, previsto dall'articolo 82 della Costituzione e dai regolamenti delle Camere, non ha un fondamento autonomo ma ha *carattere strumentale* nei confronti della funzione legislativa e di controllo politico del Parlamento.

Una tale caratteristica fu ritenuta dall'Assemblea costituente attraverso una chiara definizione — a cui tutti aderirono — data dal Presidente onorevole Ruini, il quale disse: « Inchiesta significa accertamento di notizie e non vi è quindi niente che possa pregiudicare delle decisioni » (seduta del 17 ottobre 1947).

Trattasi di uno strumento di controllo che avrebbe potuto anche non essere previsto dalla Costituzione, in quanto concedendo al Parlamento la funzione legislativa ed ispettiva si riconosceva per sè stesso anche il potere di accertare gli elementi di fatto necessari per il conveniente esercizio di tali funzioni, ma che fu invece incluso perchè la Costituente volle attribuire ad ogni Camera il potere di fare l'inchiesta per conto proprio e perchè volle concedere a ciascuna Camera i poteri e i limiti propri dell'Autorità giudiziaria.

Data quindi la natura strumentale dell'inchiesta, essa non è destinata, pertanto, a produrre immediate modifiche nel campo giuridico, ma a consentire alla Camera che l'ha deliberata in forza del proprio Regolamento o alle Camere se proposta in forma di legge ordinaria, di porre in essere eventuali atti creativi, estintivi o modificativi di rapporti giuridici.

L'inchiesta parlamentare non va quindi classificata tra gli istituti tendenti a realizzare effetti tipici predeterminati.

A differenza dell'interrogazione e dell'interpellanza, dirette a provocare una dichiarazione del Governo; a differenza della mozione che tende ad ottenere l'adozione di un provvedimento o di un comportamento determinato da parte dell'Esecutivo, l'inchiesta parlamentare ha per fine ultimo di rendere edotta la Camera su una o più questioni.

In conseguenza di questa sua specifica natura le Camere possono non far proprie le risultanze dell'inchiesta o possono decidere di porre in essere provvedimenti legislativi sia per migliorare la funzionalità di un settore della Pubblica amministrazione, sia per regolare situazioni e rapporti prima sottratti alla previsione legislativa, mentre nel caso di inchiesta politico-amministrativa può scaturire una responsabilità amministrativa-contabile del funzionario, fatta valere poi, secondo la natura dell'illecito, in sede disciplinare o giudiziaria.

Ma l'inchiesta parlamentare *non è la causa* in senso tecnico della responsabilità del funzionario, nè le risultanze cui perviene la

Commissione vincolano l'Autorità giudiziaria e quella amministrativa in sede disciplinare.

Utilità dell'inchiesta

L'esame del merito non può che avere come suo principale obiettivo la valutazione globale del problema nel senso di decidere se il Senato intenda aderire ad una inchiesta parlamentare e ciò sotto il duplice profilo dell'utilità (e quindi della necessità) e dell'opportunità dell'inchiesta stessa.

A tal fine non è possibile prescindere dal fatto che l'inchiesta parlamentare è, nel campo della potestà ispettiva e di controllo del Parlamento, un mezzo di carattere straordinario, e pertanto uguale carattere devono avere i fatti e le situazioni che dovrebbero giustificare l'inchiesta.

Sotto questo profilo è fuor di dubbio che in questi ultimi anni all'interno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si sono verificati fatti di gravità morale eccezionale, e ciò sia per l'ambiente delicato in cui sono insorti, sia per il loro rilevante numero, e sia infine perchè alcuni fatti hanno rivestito o possono rivestire carattere di reato.

Contro tutti gli illeciti ha seriamente reagito il potere esecutivo con una serie di inchieste amministrative e di denunce dei fatti all'Autorità giudiziaria, ma a questo punto il Senato (senza che il relatore entri, per ovvii motivi di opportunità, in merito alle singole questioni) deve porsi alcuni interrogativi: *è possibile ritenere, allo stato dei fatti, che gli illeciti siano ormai eliminati? che i colpevoli siano ormai identificati e perseguiti? che gli illeciti non siano più riproducibili (almeno per quel tanto che è ragionevolmente possibile ritenere)?* Una risposta negativa a queste domande porta come conseguenza l'utilità dell'inchiesta.

I presentatori della proposta e dei disegni di legge non si sono posti questi interrogativi, preoccupati soltanto di aggiungere all'azione ispettiva del Ministero e del Collegio sindacale dell'INPS anche quella par-

lamentare, sospinti cioè dalla volontà di voler vedere la situazione coi propri occhi anzichè indirettamente attraverso i rapporti degli organi primari di vigilanza e di controllo.

Il relatore non può far proprii tali concetti perchè ritiene che si possa aderire all'inchiesta soltanto se esiste la convinzione che attraverso questo mezzo straordinario potrà venir aggiunto ai risultati ispettivi già ottenuti un contributo di chiarezza decisivo, se cioè l'inchiesta potrà rispondere a domande e quesiti cui non fu data risposta o fu data in modo incompleto.

In altre parole si tratta di decidere se il Parlamento deve arare un campo che è già stato dissodato e quindi la decisione, qualunque possa essere, deve dipendere da elementi obiettivi conseguenti al fatto e al non fatto ossia alla convinzione che le indagini espletate e i provvedimenti presi siano sufficienti o meno anche sotto il profilo di ulteriori insorgenze del male.

La nostra convinzione deve svincolarsi dalle lusinghe della demagogia per fermarsi sul terreno del più crudo realismo e la dobbiamo ricavare dalle risposte agli interrogativi sopra enunciati, ai quali altri possono aggiungersi:

1) *È possibile ritenere (nei limiti del ragionevole) che gli illeciti maturati all'INPS sono soltanto quelli finora apparsi e non ve ne siano altri?*

Il numero degli illeciti investe i più vari settori e il loro numero è di tale rilevanza da indurre purtroppo a dubitare che ve ne possano essere altri.

A suffragare tali ipotesi sovviene, ad esempio, una dichiarazione dell'avvocato Luigi Medugno, presidente del Collegio sindacale dell'INPS, il quale nella sua relazione del 10 giugno 1966 giunge a questa affermazione di eccezionale gravità: « I fatti hanno malauguratamente dimostrato che i modi di impiego dei capitali disponibili sono divenuti in alcuni casi, più che un mezzo di conservazione del capitale, uno strumento di manovra nella sfera di più limitati interessi, indipendentemente da ogni reale preoccupazione di redditività, quand'anche

non si è giunti al sacrificio parziale o totale del capitale stesso ».

Quando si pone mente che l'avvocato Medugno si esprime sul tema generale degli investimenti effettuati dall'Istituto e non con riferimento specifico ai due fatti finora emersi (AMMI e Azienda San Giovanni Suergiu) vi è da chiedersi se non sia dovere del Senato verificare la regolarità di tutti gli investimenti.

Se poi si aggiunge che l'avvocato Medugno, chiudendo la sua relazione, ricorda agli amministratori che « ogni destinazione dei capitali a favore di particolari persone e categorie, a scapito della loro destinazione primaria, è assolutamente arbitraria » e giunge ad affermare che « peraltro trattasi di apprezzamento che è esclusivamente compito del legislatore », allora è doveroso ritenere che questo apprezzamento, specie perchè richiesto, non può che essere urgente e necessario.

Comunque se anche l'indagine portasse alla conclusione, che sostanzialmente tutti ci auguriamo, di non trovare nessun'altro illecito oltre a quelli già emersi, l'opera del Senato non sarebbe vana perchè in quel momento sarà eliminato il dubbio che oggi grava su tutto e su tutti e perchè in tal caso il Senato avrà operato a garanzia degli onesti e a scarico delle sue responsabilità.

2) *Il Parlamento è a conoscenza piena delle cause specifiche che favorirono l'insorgere degli illeciti?*

Alla domanda occorre dare una risposta se si vuol giungere ad una conclusione, con ragionevole certezza, circa l'impossibilità di una nuova loro insorgenza.

Di ladri, concussori, prevaricatori, ve ne furono, ve ne sono e ve ne saranno sempre. Ma d'ordinario i singoli illeciti esplodono per iniziativa di singoli e con l'assunzione di rischi personali mentre nella specie si sono verificati fenomeni che implicano responsabilità a catena in un clima che (almeno nella mente dei soggetti) li avrebbe dovuti garantire da ogni rischio, preconstituendo quindi un'impunità sotto l'usbergo di compiacenze, di tolleranze e di favoritismi

che nel decorso del tempo diventarono quasi normali.

Orbene: come e perchè questo clima si è affermato? Perchè queste compiacenze e queste tolleranze sono insorte? Perchè il malcostume non si è limitato a singole persone ma ha investito interi gruppi di persone, spesso collegate da vincolo gerarchico fra loro? Quale fu l'*humus* che favorì l'insorgenza di questi fenomeni di illiceità?

Il Senato deve porsi queste domande che propongono, tra l'altro, anche quesiti morali di fondo e dalla loro risposta dipenderà l'adesione o meno alla proposta di inchiesta parlamentare.

Tuttavia non v'è da illudersi che l'inchiesta possa raggiungere appieno lo scopo ma in ogni caso occorre esaminare ogni possibilità per poterlo ottenere.

Opportunità dell'inchiesta

Non è però sufficiente che il mezzo straordinario dell'inchiesta sia ritenuto utile, esso deve essere anche opportuno.

È d'uopo rilevare che, sia nella seduta del 24 marzo ultimo scorso che in sede di Commissione permanente, il Ministro del lavoro ha espresso un parere di inopportunità perchè l'inchiesta sottoporrebbe l'Istituto ad un grave trauma.

Un tale rilievo, da parecchi condiviso, è di tale importanza da suscitare viva perplessità sull'argomento in questione.

Non si può sottacere che il Senato nel decidere questa richiesta di inchiesta parlamentare è paragonabile ad un consesso di medici che si appresta a stabilire una cura e non certo ad un ufficio di pubblico ministero che predispone una requisitoria. E quale consesso di medici è d'uopo apprestare cure che, se anche possono essere idonee ed utili alla malattia, non devono però risultare nocive e dannose a questo specifico malato.

Il Senato deve darsi carico, in altre parole, se eventuali conseguenze immediate di natura negativa non inducono a far ritenere l'inchiesta parlamentare un rimedio peggiore del male.

Le perplessità possono sorgere:

a) dal trauma da cui potrebbero essere colpiti gli onesti, cioè l'enorme maggioranza dei dipendenti dell'INPS che, come disse il senatore Fiore nella seduta del 24 marzo, ha lavorato e lavora seriamente con abnegazione e che merita la nostra stima e in molti casi il nostro elogio;

b) dal trauma che potrebbe subire il funzionamento tecnico di una grande macchina, quale è l'INPS, che non può arrestarsi e tanto meno può sopportare ulteriori deterioramenti in attesa di perfezionarsi. L'inchiesta non deve turbare il tecnicismo di un complesso che deve continuare la sua normale attività evitando disagi, squilibri e tanto meno intoppi o arresti;

c) dal trauma morale che potrebbe subire la massa degli assistiti, che non deve perdere la fiducia nelle finalità dell'organismo che forma l'oggetto precipuo delle nostre preoccupazioni.

Il relatore si è dato carico di tutti questi motivi di perplessità ma ritiene che essi possano essere superati sol che lo si voglia, ossia se la futura Commissione d'inchiesta agirà con grande senso d'equilibrio, di responsabilità e di autolimitazione (quest'ultima intesa non come limitazione nell'indagine, ma nelle modalità e nelle scelte dei metodi da seguire nello svolgimento dell'indagine stessa).

Le perplessità possono ritenersi superabili nella misura in cui la Commissione istituita, nell'esercizio del potere a lei conferito dalla Costituzione e nell'ambito del mandato che le potrà essere conferito dal Senato, userà ogni possibile precauzione, sia di forma che di sostanza, onde evitare qualsiasi conseguenza negativa sulla tempestività e sulla normale correttezza degli adempimenti dell'Istituto, sia al centro che alla periferia, e se accetterà il sacrificio di compiere il mandato nei limiti di tempo che le saranno fissati dal Senato.

Perchè sarebbe grave colpa se, proprio quando il Governo ha espresso la sua ferma volontà politica (e ne è prova la relazione offerta dal Ministro) di portare avanti i provvedimenti di riforma degli enti

previdenziali in genere e dell'INPS in specie, fosse proprio il Senato, attraverso la Commissione d'inchiesta, a fare da remora e quindi allontanare nel tempo le tanto attese riforme.

Non senza rilevare infine che ben grave sarebbe la nostra responsabilità se le perplessità di taluni si traducevano in reali situazioni negative, perchè in tal caso non soltanto avremmo procurato dei danni ma avremmo provocato il discredito dell'istituto dell'inchiesta, che è l'indice massimo della serietà e della funzionalità legislativa ed ispettiva del regime parlamentare.

* * *

Il testo della proposta d'inchiesta approvato dalla Commissione e che viene sottoposto all'Assemblea prevede (art. 4) una Commissione da costituirsi a sensi dell'articolo 115 del Regolamento del Senato e gli argomenti addotti a sostegno di una tale procedura sono: una maggiore snellezza dell'organo e minor tempo nell'espletamento del mandato.

L'articolo 1 determina l'istituzione della Commissione d'inchiesta, indicando la definizione del suo mandato.

Nell'articolo 2 vengono raggruppate le disposizioni che determinano i criteri e i limiti entro i quali dovrà svolgersi l'indagine.

In sede di Commissione sono state formulate riserve per l'eccessiva ampiezza del mandato, specie sulla genericità delle lettere a) e b) di questo articolo, in quanto si renderebbero possibili « divagazioni istruttorie » in settori dove l'attività amministrativa non ha mai dato luogo a rilievi.

D'altra parte è stata rilevata l'impossibilità di predeterminare limiti temporali entro i quali l'indagine deve avere riferimento.

L'articolo 3 affida alla Commissione d'inchiesta il compito di proporre eventuali misure atte ad ovviare alle irregolarità riscontrate ed estende il mandato allo scopo di ottenere « indicazioni » sulle riforme necessarie per un retto ordinamento dell'Istituto.

Su quest'ultimo punto il relatore ha fatto notare quanto sia già rilevante il materiale

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di elaborazione scientifica esistente negli archivi ministeriali nella subietta materia (come ha riferito il Ministro del lavoro nel discorso del 24 marzo ultimo scorso) e che sull'argomento vi sono anche gli studi effettuati dalla « Commissione d'inchiesta sulla condizione dei lavoratori in Italia » (Voll. 11 e 12).

In relazione a ciò la 10^a Commissione ha limitato il mandato a semplici « indicazioni » e ha dato atto, all'unanimità, che l'incarico affidato alla Commissione d'inchiesta non deve costituire impedimento politico per la presentazione di autonomi di-

segni di legge governativi in materia di riforma degli enti previdenziali.

L'articolo 5 stabilisce in otto mesi il termine per la presentazione al Senato della relazione conclusiva.

L'articolo 6 dispone in merito alla copertura delle spese che si renderanno necessarie per il funzionamento della Commissione.

Pertanto questo testo, riportato in calce alla presente relazione e che la 10^a Commissione ha approvato, viene sottoposto all'esame e alle decisioni dell'Assemblea.

TORELLI, *relatore*

PROPOSTA

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PARRI ED ALTRI

Inchiesta parlamentare sull'ordinamento e sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Doc. n. 99)

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento e il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

La Commissione parlamentare elaborerà e presenterà al Senato della Repubblica entro il 30 giugno del 1966 un rapporto, il quale:

- a) esamini le cause immediate e lontane dei gravi episodi di corruzione, di malcostume amministrativo e politico, venuti ripetutamente alla luce nell'ultimo periodo;
- b) indichi le misure atte ad eliminare le condizioni che hanno permesso tali fatti nonché le altre necessarie per adeguare l'ordinamento dell'Istituto ai principi contenuti nell'articolo 38 della Costituzione, per garantire un effettivo controllo democratico dei lavoratori e del Parlamento su tutta l'attività dell'Istituto.

Art. 3.

La Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 115 del Regolamento del Senato della Repubblica, ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione. Essa può chiamare esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato.

Art. 4.

La Commissione potrà trasmettere al Senato, nel corso dell'inchiesta, le risultanze

PROPOSTA

TESTO DELLA COMMISSIONE

Inchiesta parlamentare sulla attività e sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività e sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

La Commissione ha il compito, anche avvalendosi degli atti ispettivi interni già effettuati:

- a) di accertare se e in quali casi il funzionamento e le attività dell'INPS non abbiano avuto luogo nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e delle norme che regolano la vita dell'Ente per il conseguimento delle finalità istitutive;
- b) di esaminare le cause immediate e lontane degli illeciti e delle irregolarità amministrative emersi negli anni più recenti o accertati nel corso dell'inchiesta e, in tali casi, di verificare se sono state rispettate le competenze, i controlli e le norme di responsabilità previste dalle vigenti leggi;
- c) di accertare con quali criteri e modalità si è proceduto nell'amministrazione del patrimonio e nella gestione dei fondi dell'INPS, specie in riguardo alle operazioni immobiliari e alle convenzioni con altri enti, istituti o privati.

Art. 3.

La Commissione, in base alle risultanze raggiunte, proporrà eventuali misure atte ad ovviare alle irregolarità riscontrate e darà indicazioni sulle riforme necessarie al fine di adeguare l'ordinamento dell'Istituto al sistema di sicurezza sociale previsto dall'ar-

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e le conclusioni di indagini specifiche da essa condotte.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

articolo 38 della Costituzione e di assicurare un più efficace controllo democratico dell'Istituto stesso.

Art. 4.

La Commissione è costituita ai sensi e con i poteri dell'articolo 115 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Art. 5.

La Commissione presenterà la sua relazione al Senato entro il termine di otto mesi dalla sua nomina.

Essa potrà trasmettere al Senato, nel corso dell'inchiesta, le risultanze e le conclusioni di indagini specifiche da essa condotte.

Art. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERGAMASCO
ED ALTRI

Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sull'attività e sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 1590)

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attività ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con il compito di accertare se il funzionamento e le attività abbiano avuto luogo nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e delle norme che regolano la vita dell'Ente per il conseguimento delle finalità istitutive; ed in particolare per accertare:

1) con quali criteri e modalità si sia proceduto a gestire i servizi assistenziali e sanitari;

2) con quali criteri e modalità si sia proceduto mediante convalescenziari, case di cura, ambulatori antitracomatosi ed altri analoghi istituti a ridurre i rischi delle assicurazioni obbligatorie;

3) con quali criteri e modalità si sia proceduto alla stipulazione di accordi con altri Enti o istituzioni;

4) con quali criteri e modalità si sia esplicitata l'azione dell'INPS intesa a diffondere la pratica dell'educazione sociale della previdenza;

5) con quali criteri e modalità si sia proceduto all'impiego dei capitali disponibili dell'INPS;

6) con quali criteri e modalità si sia proceduto nell'amministrazione del patrimonio e nella gestione dei fondi dell'INPS, con particolare riguardo alle operazioni immobiliari;

7) se sono state rispettate le competenze, i controlli e le norme di responsabilità previsti dalla legge istitutiva dell'INPS e sue successive modificazioni;

8) se ed in che modo l'INPS ha tenuto presenti i rilievi della Corte dei conti.

La Commissione è incaricata altresì di svolgere ogni altra indagine, anche diversa da quelle indicate nel precedente comma, che essa reputi utile al fine di potere esattamente valutare l'attività e il funzionamento dell'INPS.

La Commissione, in base alle risultanze raggiunte, proporrà eventuali norme modificative di applicazione immediata ed indicherà le riforme necessarie al fine di attuare un organico e completo aggiornamento dell'Istituto nel quadro della preannunciata riforma del sistema di sicurezza sociale.

Art. 2.

La Commissione d'inchiesta sarà composta di 15 deputati e di 15 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee secondo quanto previsto dai regolamenti delle Camere nel caso di inchiesta parlamentare.

La Commissione potrà costituire sotto-commissioni nel proprio seno.

Il Presidente della Commissione sarà nominato fra i membri del Parlamento che non siano componenti della Commissione stessa, d'accordo fra i Presidenti della Camera e del Senato.

Art. 3.

La Commissione procederà alle indagini ed agli esami ai sensi ed agli effetti dell'articolo 82 della Costituzione.

Art. 4.

La relazione della Commissione sarà presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NENCIONI ED ALTRI

Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sulla gestione amministrativa dell'INPS (n. 1591)**Art. 1.**

È istituita una Commissione di inchiesta per procedere agli accertamenti sulla gestione amministrativa dell'INPS nei 18 anni di gestione del Presidente Angelo Corsi.

La Commissione, nell'esplicazione di detto compito dovrà accertare, limitatamente al periodo di tempo indicato nel comma precedente:

1) come si sia svolta in concreto la gestione dell'INPS ed in particolare l'opera del Presidente dottor Angelo Corsi, dei Direttori generali, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo ed il controllo del Collegio sindacale;

2) per quali ragioni e per quali influenze non siano stati concretati i suggerimenti contenuti nella relazione della Corte dei conti al Parlamento per il periodo 1951-60;

3) quali somme sono state versate all'INPS da vari istituti finanziari per interessi extra cartelle, a fronte di depositi in conto corrente, e quale destinazione hanno avuto;

4) quali fatti hanno provocato inchieste interne e un contrasto tra l'ex Presidente e la burocrazia dell'Istituto;

5) quali sono state le manifestazioni di asservimento a determinati schieramenti politici, in parte già documentato dallo stesso ex Presidente nel suo libro bianco ed in una pubblicazione diffusa da un periodico politico.

Art. 2.

La Commissione procederà alle indagini ed agli esami ai sensi ed agli effetti dell'articolo 82 della Costituzione.

I componenti la Commissione di inchiesta, i segretari e chiunque sia chiamato a dare collaborazione alla Commissione o comunque assista agli atti dell'inchiesta, sono tenuti ad osservare il segreto a norma degli articoli 230 e 301 del Codice di procedura penale.

Art. 3.

La Commissione è composta di 15 deputati e di 15 senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è eletto dalla Commissione che elegge altresì due vice presidenti e due segretari.

Art. 4.

La relazione sarà presentata alla Camera ed al Senato entro il 30 maggio 1966.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.